



Città di Stradella

Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con "dehors"

(Approvato con delibera C.C. n.38 del 30.04.2013 e modificato con delibera C.C. n.35 del 30.04.2015)

Art. 1 FINALITA' E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato di uso pubblico) per la realizzazione di dehors annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed attività artigianali alimentari purché non sia effettuata la somministrazione assistita di alimenti e bevande.

2. L'occupazione del suolo di aree pubbliche o private di uso pubblico mediante dehors come definiti al successivo art. 2, è disciplinata dal presente Regolamento, secondo i seguenti principi:

- garantire adeguata accessibilità al transito veicolare dei servizi di sicurezza e di emergenza e al carico-scarico, per una larghezza libera non inferiori a 3,50 mt;
- garantire continuità al transito pedonale, evitando percorsi tortuosi, con salvaguardia delle persone con disabilità;

3. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento le occupazioni temporanee di suolo pubblico in occasione di manifestazioni quali feste, sagre, ecc.

4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Per tutto ciò che non è espresso e compreso nel presente Regolamento si fa riferimento al T.U. in materia di commercio e fiere (L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e ss.mm.ii.), al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ("Nuovo Codice della Strada"), al TUPLS, relativo Regolamento e ss.mm.ii.

Art. 2 DEFINIZIONI GENERALI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- "suolo pubblico" o "spazio pubblico" = aree ed relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti legittimamente costituita, una servitù di pubblico passaggio.

- “esercizio” = attività autorizzata per la somministrazione di alimenti e bevande o il consumo immediato sul posto di alimenti prodotti da artigiani.

- “autorizzazione” = atto amministrativo con cui si autorizza il titolare dell’esercizio, così come definito dalla L. R. 6/2010 e ss.mm.ii., all’occupazione temporanea del suolo pubblico o di spazio pubblico per l’installazione di dehors, occupando il suolo con beni e attrezzature quali ad esempio pedane, tavoli, sedie e con eventuali strutture di copertura.

- “dehors” = insieme delle strutture e dei manufatti di carattere temporaneo posti in modo funzionale ed armonico all’esterno dei locali degli esercizi in cui si svolgono le attività di somministrazione alimenti e bevande o di consumo immediato di alimenti prodotti da artigiani, allo scopo di consentire, anche in tale contesto lo svolgimento delle stesse attività. I “dehors” come sopra definiti devono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “mobilità”, poiché essi devono essere diretti a soddisfare esigenze temporanee. Conseguentemente, essi non possono integrare requisiti strutturali obbligatori per il locale, poiché ne costituiscono soltanto un accessorio.

Art. 3 CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione o di un’attività di produzione artigianale di alimenti, che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione.

2. All’atto del rilascio dell’autorizzazione, per le tipologie di dehors che comportino manomissione del suolo pubblico mediante infissione al suolo di strutture, tiranti, elementi di sostegno o altro, è fatto obbligo del versamento di un deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni, in ragione di Euro 300,00.

3. L’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata previa verifica della situazione dei luoghi prescelti e considerate le caratteristiche del traffico veicolare presente nella zona, secondo i limiti e le modalità previste dall’art. 20 del Nuovo Codice della Strada, e fatte salve comunque le prescrizioni imposte dalle normative vigenti. In particolare:

a. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. A tal fine dovranno essere osservati i seguenti criteri:

- in prossimità degli incroci il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l’occupazione non deve occultare l’avvistamento delle luci semaforiche per traffico veicolare e/o pedonale;
- l’area occupata dai dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- la distanza dai passi carrabili non deve essere inferiore a mt. 2,00;
- al fine di consentire il transito pedonale, l’eventuale occupazione di marciapiedi è consentita, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni, delle carrozzine e delle persone con disabilità;
- l’eventuale occupazione di suolo pubblico per l’installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) nell’intero territorio comunale è limitata a un massimo di due posti auto senza invadere le corsie di marcia o manovra e adeguata segnalazione;
- dovranno essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

- l'illuminazione del dehors dovrà essere realizzata in armonia con il Piano Regolatore Illuminazione Comunale (P.R.I.C.).

b. Non è ammessa la realizzazione di dehors, o parti di essi:

- su sede stradale soggetta a divieto di sosta e sulle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
- su aree destinate a posteggio per attività di commercio ambulante;
- su aree già attrezzate a verde pubblico;

4. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande o dell'attività di produzione artigianale di alimenti,, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

5. L'occupazione determinata dalla sistemazione di soli tavolini e relative sedie o sole panche per una profondità massima di occupazione di mt. 0,50, senza alcun tipo di delimitazione, in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' in ogni caso soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi in adiacenza a locali di pubblico esercizio di somministrazione o di un'attività di produzione artigianale di alimenti, necessita di apposita concessione come previsto dal regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP.

6. Le occupazioni con tavoli e sedie su uno spazio di profondità superiore a mt. 0,50 sono considerati dehors.

7. I dehors già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento non possono ottenere l'autorizzazione per un ulteriore dehor su stalli di sosta (strisce blu e bianche).

8. E' vietata l'occupazione di suolo pubblico ai sensi del comma 7 a seguito di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di dehors sul medesimo fronte stradale.

Art. 4 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI "DEHORS"

1. Su tutto il territorio, i dehors dovranno essere pensati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante.

2. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati, realizzati ed installati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici, e deve essere tale da garantire la pubblica incolumità.

3. Il periodo di installazione dei dehors è sempre temporaneo.

4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono il dehors devono essere facilmente rimovibili e, qualora sia necessario prevederne l'infissione al suolo, questa deve essere funzionale alla sicurezza e alla stabilità, e deve essere tale da consentire il completo ripristino dello stato dei luoghi.

5. Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare della autorizzazione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, su segnalazione del Comando Polizia Locale,

ordinerà l'immediata rimozione della struttura. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile civilmente per tutti i danni arrecati a terzi in ragione della struttura installata.

6. Ogni elemento di arredo o di delimitazione dei dehors potranno essere impiegati esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento.

7. Qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o pertinenziale, dovrà comunque essere collocato all'interno dell'area concessa.

8. E' assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità su dehors ed elementi pertinenti e di arredo, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e dell'esercizio commerciale eventualmente posto in fronte al dehor (caso in cui il dehor è posto sul lato opposto della strada rispetto al pubblico esercizio), nel rispetto comunque dell'art.4 c. 1 del presente Regolamento e del "Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

9. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

10. L'impianto elettrico relativo all'illuminazione (di cui al precedente art.3 Comma 3) deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato in conformità alla vigente normativa.

11. Il dehors è autorizzato per un periodo massimo di un anno rinnovabile.

12. I dehors possono essere chiusi, semichiusi o aperti, coperti o non coperti, composti da tavoli e sedie collocati a terra o su pedane, con coperture costituite da ombrelloni, gazebo, tende a sbraccio, pergole, coperture a doppia falda o a falde multiple realizzati ai sensi della normativa vigente.

All'interno della struttura chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e confort nel periodo estivo ed invernale; a tale scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione tecnica, ai sensi della normativa vigente.

13. I dehors dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

- Altezza non inferiore a mt. 2,70 in caso di struttura con copertura fissa;
- Colori ammessi: bianco, panna, verde,
- Occupazione: per i dehor collocati sugli stalli di sosta paralleli al marciapiede, lo spazio di occupazione consentito è di non oltre 2 stalli di sosta; per i dehor da collocarsi sugli stalli di sosta a lisca di pesce, la superficie di occupazione consentita dovrà essere identica a quella dei dehor collocati sugli stalli di sosta paralleli al marciapiede, e comunque il posizionamento sarà valutato di volta in volta dall'ufficio SUAP, previo parere del Servizio Tecnico Territoriale e del Comando Polizia Locale .

14. I dehors esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono confermati nella condizione attuale fino al 31/12/2020.

Art. 5 CASI PARTICOLARI DI LIMITAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ogni qualvolta, nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative, opere necessarie al fabbricato ove ha sede l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o l'attività di produzione artigianale di alimenti, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato

interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione ed al Comune di Stradella, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, ridotti a giorni 3 per casi di comprovata urgenza.

Per gli interventi per la messa in sicurezza della pubblica e privata incolumità, per i quali non è necessario alcun preavviso.

2. In caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati e cortei, i dehors dovranno essere temporaneamente rimossi a cure e spese del concessionario su semplice richiesta dell'amministrazione, senza diritto ad alcun indennizzo per il concessionario stesso. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale può sospendere l'autorizzazione senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre 7 (sette) giorni, al titolare dell'autorizzazione spetta un rimborso od una riduzione, senza interessi, del canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il termine predetto.

3. Qualora, per ragioni di pubblico interesse motivate dalla Pubblica Amministrazione, l'area data in concessione per il dehors non potesse più essere occupata dal concessionario, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interesse, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

Art. 6 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti nel dehors, deve essere risarcito dal concessionario dell'occupazione di suolo pubblico. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati tempestivamente dal concessionario, mediante l'esecuzione di specifici interventi secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, al verde pubblico o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

L'Amministrazione comunale può utilizzare a tal fine anche il deposito cauzionale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 7 MANUTENZIONE, MODALITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE

1. I concessionari sono tenuti al mantenimento degli elementi costitutivi dei dehors in condizioni permanenti di ordine, in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza, di decoro e di efficienza tecnica.
2. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempienza ed esperita specifica diffida, procederà d'ufficio al ripristino delle condizioni, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, di tutte le spese relative, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. L'Amministrazione comunale può utilizzare a tal fine anche il deposito cauzionale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

3. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande o consumo su posto di alimenti prodotti da artigiani, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, e non deve essere adibita ad usi impropri.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori può essere effettuata senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 8 ORARI

1. L'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nei dehors collocati su suolo pubblico deve cessare allo stesso orario di apertura e chiusura degli esercizi cui sono connessi.
2. Durante l'orario di chiusura dell'esercizio e in occasione della chiusura per ferie, tavoli e sedie dovranno essere custoditi o mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirandoli in luogo privato chiuso. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors chiusi o semichiusi. Gli ombrelloni dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbarraccio dovranno essere riavvolte.

Art. 9 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di Autorizzazione per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, indirizzata al Sindaco. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive provvederà, previa preventiva acquisizione dei pareri della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico, al rilascio della relativa autorizzazione, fatti salvi i limiti imposti dalle norme generali o da esigenze particolari in materia di viabilità e pubblica sicurezza, entro il limite di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta.
2. Entro 30 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a produrre allo Sportello Unico per le Attività Produttive idonea documentazione fotografica (consistente in almeno due fotografie) della struttura installata.
3. L'installazione dei dehors è ammessa solo previo ottenimento di titolo abilitativo edilizio, per il quale è necessario il parere della Commissione comunale per il Paesaggio ad esclusione dei dehors aperti, composti da semplice occupazione con tavoli e sedie collocati a terra o su pedane, con coperture costituite da ombrelloni, gazebo rimovibili o tende a sbarraccio.

Art. 10 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

1. La domanda deve riportare in modo chiaro tutte le informazioni e la documentazione qui prevista. In particolare devono essere contenute le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita IVA del richiedente, nonché l'indirizzo PEC al quale inoltrare la corrispondenza;
- b) i dati della licenza e l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;

- c) la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere e cestini per i rifiuti) con i quali si intende occupare il suolo pubblico, anche allegando dépliant illustrativi a colori dei singoli componenti del dehors;
- d) l'indicazione della superficie totale;
- e) il periodo per il quale si richiede l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- Una o più fotografie del contesto ambientale, dello stato di fatto dell'area e dell'esercizio commerciale
- Una planimetria dell'area, quotata e redatta in scala 1:50 o 1:100, con l'indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) destinata all'attività di somministrazione o consumo sul posto e la disposizione degli elementi

2. La domanda per l'installazione di strutture chiuse in tutto o in parte dovrà comprendere:

- La Relazione Tecnica firmata da un tecnico abilitato dove si indica il tipo di struttura e i materiali utilizzati. In planimetria dovranno essere indicati chiusini, caditoie o dislivelli esistenti.
- Una o più fotografie del contesto ambientale, dello stato di fatto dell'area e dell'esercizio commerciale.
- Una planimetria dell'area, quotata e redatta in scala 1:50 o 1:100, con l'indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) destinata all'attività di somministrazione o di consumo sul posto e la disposizione degli elementi.

3. Per l'installazione di elementi elettrici o di riscaldamento dovrà essere presentato:

- dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della normativa vigente degli impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati;
- per le strutture chiuse in tutto od in parte, l'atto di omologazione dei materiali (tessuti, ecc.) costituenti gli arredi e le attrezzature, ai fini della prevenzione incendi secondo la normativa vigente.

4. Al fine di semplificare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, qualora la nuova richiesta sia del tutto simile a quella presentata l'anno precedente, e sia stata autorizzata ai sensi del presente Regolamento – oppure in caso di rinnovo - per quanto attiene i manufatti da porre in opera e gli spazi da occupare, la documentazione da allegare alla nuova domanda potrà essere costituita da:

- a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente ai sensi del DPR 445/00, nella quale, richiamati i dati indicati ai punti a) e b) del precedente comma 1, il richiedente dichiara che "nulla è mutato" rispetto a quanto autorizzato l'anno precedente;
- b) una fotocopia dell'autorizzazione precedentemente rilasciata;
- c) una copia del documento di identità del richiedente.

Art. 11 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON I "DEHORS"

1. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con i dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche".
2. L'autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente Regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) previa diffida, qualora l'area occupata non corrisponda, nelle dimensioni e nei limiti del perimetro, alla concessione rilasciata;
 - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
 - f) previa diffida, in caso non sia rispettato l'art.7 e/o l'art.8 del presente Regolamento.
3. Nei casi previsti dai punti del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa.
4. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale e per l'occupazione del suolo pubblico mediante strutture edili (impalcature, gru, aree di cantiere, ecc.). La sospensione in tal caso è temporanea e viene contestualmente interrotto il periodo di decorrenza dell'autorizzazione, che potrà essere ripreso a seguito della rimozione delle strutture edili. La rimozione dei dehors è a carico e spese del concessionario. Per la comunicazione della sospensione si seguono le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 12 DEROGHE

Sono ammesse deroghe, limitate alla tipologia degli elementi di arredo soltanto sulla base di istanza motivata e con parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio. Il Responsabile del servizio SUAP rilascerà autorizzazione in deroga, acquisito il predetto parere, entro 60 gg dalla presentazione dell'istanza. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione o sia avvenuta alcuna comunicazione da parte del suddetto Responsabile, la domanda in deroga si intende respinta.

Art. 13 CANONE

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è da intendersi sempre come occupazione temporanea, soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come definito dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Regolamento COSAP) vigente.

Art. 14 SANZIONI

1. Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e da altri regolamenti comunali, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 500,00. Inoltre ogni violazione nell'arco di un anno comporterà la sospensione della concessione da 5 a 15 giorni, alla terza violazione ne conseguirà la revoca della concessione. Dette violazioni saranno causa ostativa al rilascio di una nuova concessione.

2. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, di rimuovere a proprie spese, entro 3 giorni, quanto non risultato conforme alle norme del presente Regolamento nonché alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione del dehors.

Art. 15 COORDINAMENTO REGOLAMENTARE E RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento a:

- D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. ("Nuovo Codice della Strada")
- Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e ss.mm.ii.
- Testo Unico in materia di commercio e fiere, L.r. 2 febbraio 2010, n°6 e ss.mm.ii.
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), vigente nel Comune di Stradella.
- Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico vigente nel Comune di Stradella.
- il Piano Regolatore Illuminazione Comunale (P.R.I.C.).

Art. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
3. Il titolo 8 (Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico, o aree private soggette a pubblico passaggio mediante elementi di arredo) del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 18 giugno 2005 è *abrogato nelle sole parti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*
4. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente regolamento.